

criteri ambientali minimi, un chiarimento per le imprese e i fornitori

di Giuseppe Fusto

Una precisazione del Ministero dell'Ambiente fa luce sull'ambito di utilizzabilità dei superconcentrati, che si estende anche alle pulizie ordinarie. Un chiarimento, voluto con decisione da Afidamp, che scioglie i dubbi delle imprese e dei fornitori. I commenti di Rifici (Ministero Ambiente) e Marino (Afidamp).

26
GSA
AGOSTO
2013

Torniamo a parlare di Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura dei prodotti per l'igiene (Allegato del D.M. 24 maggio 2012, G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) per dare conto di un importante chiarimento inerente la possibilità di impiegare i prodotti classificati come "superconcentrati" (al punto 6.2 del documento) anche per le pulizie ordinarie. A un anno di distanza dall'emanazione dei CAM per il nostro settore, infatti, diverse erano state le richieste di chiarimento, in merito, da parte delle imprese e dei fornitori, anche svisate dal fatto

che al succitato punto 6.2 dei CAM la dicitura "prodotti superconcentrati" viene sempre affiancata a quella di "prodotti per usi specifici". Ciò emerge già dal titolo del punto in questione: *Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre*. Per "superconcentrati", come successivamente specificato, si devono intendere i prodotti ad alta concentrazione di sostanze attive: almeno il 30% per quelli da sottoporre a diluizione e almeno il 15% per i cosiddetti "pronti all'uso".

Il testo del Chiarimento ministeriale

La precisazione ministeriale, che si può leggere direttamente sul sito del Ministero dell'Ambiente al link www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html, ripresa anche sul porta-



le web di AfidampFab, è dunque di grande importanza per le imprese. Questo il breve testo di chiarimento: *"Nelle more dell'emanazione di un provvedimento formale di emendamento dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene di cui all'art. 2 del DM 24 maggio 2012, si precisa che i "prodotti superconcentrati" definiti come "quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso", conformi alle specifiche tecniche riportate nel punto 6.2 del documento, sono destinati ad essere utilizzati anche nelle pulizie ordinarie."*

In parole più semplici, ciò significa che, non essendo il caso di emanare formale provvedimento di revisione del testo dei CAM (questo il senso dell'espressione "nelle more"), il Ministero ha ritenuto (dopo aver ascoltato, fra gli altri, i rappresentanti di Afidamp e gli addetti ai lavori del settore) di precisare che l'ambito di impiegabilità dei superconcentrati si estende anche alle cosiddette pulizie ordinarie. **Riccardo Rifici**, della Direzione del Ministero dell'Ambiente, precisa che, naturalmente, "i detergenti superconcentrati possono sì essere impiegati, ma a condizione che si utilizzino i sistemi di diluizione previsti dalla normativa". A tale proposito, naturalmente, si deve fare riferimento al punto 6.2 dei CAM.



“Inoltre -aggiunge Rifici- anche a livello europeo si sta lavorando per la preparazione di una normativa comunitaria per la realizzazione di prodotti Ecolabel anche per la pulizia industriale”.

Il ruolo di Afidamp

L'atto ministeriale fa seguito al grande impegno di Afidamp, associazione che, oltre ad aver contribuito fattivamente alla stesura dei Criteri, in questi mesi ha avviato una profonda riflessione sugli stessi, che ha portato appunto ad alcune osservazioni e alla consapevolezza della necessità di chiarirne alcuni aspetti. Così il presidente Afidamp **Fab Matteo Marino**: “Si tratta di un passo importante, che peraltro esplicita quanto già fatto all'atto della redazione della norma. Insomma, anche se non parliamo di nulla di nuovo, perché già nelle nostre intenzioni fin dall'inizio, ci siamo accorti che nel testo della norma non si trovava in nessun punto l'indicazione, chiara ed esplicita, che i superconcentrati potessero essere impiegati anche per le pulizie ordinarie. Ciò aveva creato dei dubbi nelle imprese utilizzatrici, che abbiamo ritenuto il caso di chiarire. Ci tenevamo, dunque, a questa puntualizzazione da parte del Ministero, che come sempre si è dimostrato estremamente attento e disponibile”.

La norma non cambia

Resta fermo, naturalmente, quanto previsto dal punto 6.2.10 (Criteri ambientali minimi dei disinfettanti, dei detergenti superconcentrati e dei prodotti per usi specifici per le pulizie periodiche o straordinarie: verifiche di conformità). *“Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia) indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti superconcentrati. Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla*

base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione

dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni”. Non cambia nulla, quindi, nell'applicazione della norma. Ma per le imprese e i fornitori, ripetiamo, è arrivato un chiarimento atteso e molto utile.